



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

memoranda
11509-19

Sent. n. 99

UDIENZA PUBBLICA
DEL
15/01/2019

R.G.N. 27224/2018

Composta da

Vito Di Nicola	Presidente
Luca Ramacci	
Angelo Matteo Socci	
Antonella Di Stasi	Relatore
Antonio Corbo	

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la data e
gli estremi del provvedimento,
a pena di reclusione da 52
d.lgs. n. 52
☐ di cui a parte
☐ a parte
☒ imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/03/2018 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

udito per l'imputato l'avv. (omissis), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/03/2018, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 16/03/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia- con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, (omissis) era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 609 *bis*, 609 *ter*. ult. comma e 5 *sexies*, 61 n. 5, cod.pen, commesso in danno di minore e condannato alla pena di anni sette di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili- escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 609 *ter* n. 5 *sexies* cod.pen. e riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 61 n. 5 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto integrata la circostanza aggravante in questione sulla base della semplice assenza della madre della minore.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentando che successivamente alla sentenza impugnata l'imputato si era deciso a chiedere un sostegno psicologico, comportamento che, in quanto rilevante per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, doveva essere tenuto in debito conto dalla Suprema Corte al fine del rinvio per una nuova valutazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di abuso sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. non è incompatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre la circostanza aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità; sussiste, quindi, la circostanza aggravante della minorata difesa in tutti i casi in cui le particolari modalità dell'azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, consentano di approfittare della condizione di fragilità della vittima a prescindere dalla minore età in quanto tale

(Sez. 3, n.19725 del 03/04/2008, Rv. 240040; Sez 3, n.3738 del 13/06/2012, Rv.253576; Sez.3, n.38785 del 23/06/2015, Rv.264791).

Invero, la minore età attiene ad una condizione soggettiva della vittima legata allo stato anagrafico, per cui si prescinde, ai fini della configurabilità del reato di cui trattasi, dalle modalità dell'azione. La minorata difesa, invece, consente di attribuire rilievo alle modalità dell'azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, che prescindono dalla minore età in quanto tale.

Nel caso di specie, la minorata difesa è stata ravvisata nel fatto che l'imputato avesse approfittato della circostanza che la minore, in quel momento, non si trovava sotto la vigilanza della madre e del particolare contesto ambientale in cui i fatti si verificavano (luogo privo di persone adulte a cui la minore avrebbe potuto chiedere aiuto).

Tali elementi fattuali di carattere oggettivo, non costituiscono elemento costitutivo del reato di cui all'art. 609 bis, comma 2, cod.pen. come contestato, che si realizza a prescindere da qualsiasi forma di approfittamento dell'assenza dei genitori o di contesto ambientale, ma costituiscono un *quid pluris* apprezzabile come circostanza aggravante ex articolo 61 n 5 cod.pen., sicché correttamente i Giudici di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ne hanno ritenuto la sussistenza.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Va, quindi, ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

Né può trovare ingresso l'allegazione difensiva, supportata da documentazione, che chiede la considerazione in questa sede della circostanza che

successivamente alla sentenza impugnata l'imputato si era deciso a chiedere un sostegno psicologico.

Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della *regiudicanda*, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello *ius superveniens*, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli – ipotesi che qui non ricorre –, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez.3, n.27417 del 01/04/2014, Rv.259188; Sez.5 n.45139 del 23/04/2013, Rv.257541).

3. Conseguie, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

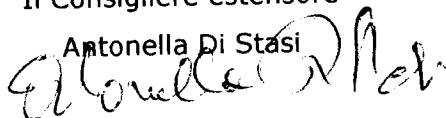
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/01/2019

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Vito Di Nicola

